IMPRENDITORE

CODICE CIVILE ITALIANO

Art. 2082 del Codice Civile - Imprenditore

"È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi."

PROFESSIONALHENTE: im moder

abitude e continuator \Rightarrow non \Rightarrow occasionalhente

ATTIVITA ECONOMICA

 $\sqrt{}$

economicito! coprire i costi

É DIJERSO DA SCOPO DI LUCRO

isoci est enshib eb ilitu enexileer

ORGANIZZATA: coordinaments di

fottai produttii (lavora e capitale)

FINALITA): Scambio/produzione di beni « servizi

IMPRESA

Strettamente collegata alla definizione di imprenditore

ATTIVITA' ECONOMICA ORGANIZZATA

DALL'IMPRENDITORE PER LA PRODUZIONE

O SCAHBIO DI BENI O SERVIZI

AZIENDA

CODICE CIVILE ITALIANO

Art. 2555 del Codice Civile - Azienda

"L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa."

l'axienda é il mexzor attroversor il quale l'imprenditore suolge attività d'impresa

SOCIETA

CODICE CIVILE ITALIANO

Art. 2247 del Codice Civile - Contratto di società

"Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili."

SOCIETA' DI PERSONE E DI CAPITALI

i soci rispondond illimitatamente e solidalmente per i debiti sociali i soci lispondond limitatouneure alla quota conferira

la différenza sta mella responsabilità

SOCIETA DI PERSONE

S.S.

S.N.C.

S.A.S.

SCIETA DI CAPITALI

S.P.A.

S.R.L.

S.A.PA.